



DELIBERA N. 98 del 12 luglio 2022

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

VISTO il Decreto del Commissario straordinario di ANPAL n. 167 del 16 giugno 2022 di nomina dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Forno 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: commissariostraordinario@anpal.gov.it - PEC: commissariostraordinario@pec.anpal.gov.it

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decadenza dalla prestazione di indennità NASpI e dallo stato di disoccupazione, per seconda mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo concordate con il Centro per l'Impiego in sede di stipula di Patto di Servizio Personalizzato. Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data [REDACTED]

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 12 luglio 2022, del ricorso in parola. Il Dott. Stefano Raia, vista l'assenza del Dott. Raffaele Tangorra, ai sensi dell'art 2, comma 1 del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato, assume le funzioni di Presidente del Comitato.

Dall'esame della documentazione prodotta, risulta che la Sig.ra [REDACTED] percettrice di indennità NASpI, sottoscrive il Patto Personalizzato di Servizio in data [REDACTED] a seguito di convocazione del CpI di [REDACTED]. Nel Patto di Servizio si determinava, quale misura di politica attiva, la frequenza della ricorrente a corso di formazione denominato "nuova ECDL [REDACTED]" gestito da "[REDACTED]", soggetto accreditato per la formazione professionale. Tale ente di formazione provvede a comunicare mensilmente, ai Centri per l'Impiego [REDACTED] i nominativi dei disoccupati che, segnalati, non hanno provveduto all'iscrizione oppure la mancata frequenza ai corsi. "[REDACTED]" comunica al CpI di [REDACTED] due mancate iscrizioni al corso ECDL per la signora [REDACTED] con mail del [REDACTED] e del [REDACTED]. Considerato il mancato svolgimento delle misure di politica attiva concordate dalla ricorrente con la sottoscrizione del Patto di Servizio del [REDACTED], il CpI procede a sanzionare la Sig.ra [REDACTED] con la comunicazione prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] inviata a mezzo raccomandata A/R in data [REDACTED] e ritirata dall'interessata in data [REDACTED].

La ricorrente chiede che venga annullato il provvedimento sanzionatorio di decadenza dalla prestazione di indennità NASpI e dallo stato di disoccupazione, affermando di aver inviato domanda di partecipazione all'intervento "[REDACTED] NUOVA ECDL [REDACTED] COD. OCC: [REDACTED]", tramite e-mail in data [REDACTED]. Di tale invio, tuttavia, non risulta evidenza nel sistema del soggetto accreditato per la formazione professionale.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla Sig.ra [REDACTED] in data [REDACTED]. Screenshot della pagina dei sistemi informativi del CpI di [REDACTED] nella quale l'ente di formazione "[REDACTED]" comunica al CpI due mancate iscrizioni al corso ECDL per la signora [REDACTED] con mail del [REDACTED] e del [REDACTED]. Ricevuta di ritorno relativa alla raccomandata A/R di notifica del provvedimento. In merito al ricorso il CpI evidenzia che, in data [REDACTED] decorsi i due mesi dalla cancellazione, la signora [REDACTED] ha rilasciato una nuova DID e sottoscritto un nuovo Patto di Servizio.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce infondato il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decadenza dalla prestazione di indennità NASpI e dallo stato di disoccupazione, per seconda mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo

concordate con il Centro per l'Impiego in sede di stipula di Patto di Servizio Personalizzato e lo respinge per i motivi di seguito riportati.

Nel caso di specie emerge che la ricorrente non abbia adempiuto agli impegni concordati in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato. La sanzione emessa dal CpI di [REDACTED] risulta, pertanto, correttamente comminata.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso avverso il provvedimento del CpI di [REDACTED] prot. n. [REDACTED] del [REDACTED] di decadenza dalla prestazione di indennità NASpI e dallo stato di disoccupazione, per seconda mancata partecipazione ad iniziative di carattere formativo concordate con il Centro per l'Impiego in sede di stipula di Patto di Servizio Personalizzato.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 12 luglio 2022

Il Presidente f.f.
Stefano Raia